

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGNARLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, DELL'ORCO, GALLINELLA, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LUPO, PARENTELA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SCAGLIUSI, ZACCAGNINI

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Presentata il 18 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 333 del 1998 prevede che le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento debbano essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze. In particolare, nella parte relativa allo stordimento, introduce un concetto importante:

l'animale, prima di essere ucciso, deve essere privo di coscienza, allo scopo di evitargli inutili sofferenze. Nel contempo, il decreto legislativo n. 333 del 1998 consente che le macellazioni secondo le ritualità religiose possano avvenire senza preventivo stordimento dell'animale, uccidendo l'animale in stato di lucidità con un taglio netto della trachea e dell'esofago mediante una lama particolarmente affilata al fine di assicurare una resezione immediata dei vasi sanguigni.

L'animale sottoposto a macellazione rituale deve essere integro e ciò esclude il ricorso a tecniche che comportino qualsiasi lesione e per questo le tecniche di

stordimento sono respinte dalle comunità religiose in quanto giudicate lesive dell'integrità dell'animale.

Il *Farm Animal Welfare Committee* (FAWC) e la Federazione dei veterinari europei (FVE), in specifici rapporti tecnici, hanno condannato senza riserve questa pratica.

La libertà religiosa è un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 19 e non si intende certo metterla in discussione con questa proposta di legge; tuttavia è importante sottolineare che la macellazione rituale è vietata sia in Paesi come l'Austria, l'Olanda, la Svizzera e la Svezia, sia in Malesia, Paese a maggioranza islamica.

Come afferma il Comitato nazionale per la bioetica — richiamando il primato ontologico ed etico della dignità umana e la responsabilità dell'uomo nei confronti degli animali e affrontando la questione bioetica interculturale e interreligiosa delle macellazioni rituali — la libertà religiosa, quando si traduce in comportamenti esterni, deve rispettare alcuni limiti che scaturiscono dalla comparazione con altri valori tutelati dal nostro ordinamento giuridico; nel caso delle macellazioni rituali la comparazione va operata con il principio della protezione degli animali e della tutela del loro benessere, principio che ha acquisito un crescente rilievo nella coscienza sociale.

Con la presente proposta di legge si prevede, quindi, che qualsiasi tipo di macellazione, anche quella rituale, sia preceduta da un preventivo stordimento dell'animale al fine di evitare all'animale eccitazioni, dolori e sofferenze.

Si stabilisce, inoltre, l'uguaglianza di tutti gli animali sottoposti a macellazione (non limitando la norma ai solipedi, ru-

minanti, suini, conigli e volatili da cortile) e, infine, si inaspriscono le sanzioni (sia amministrative che penali) nei confronti di chi viola le disposizioni in materia, come modificate dalla presente proposta di legge.

Nel dettaglio la presente proposta di legge è costituita da sei articoli che recano modifiche al decreto legislativo n. 333 del 1998.

L'articolo 1 sostituisce la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, stabilendo che, in caso di macellazioni di tipo rituale o religioso, le autorità competenti per il controllo e per l'applicazione delle disposizioni in materia di macellazione non sono le autorità religiose per conto delle quali è effettuata la macellazione, ma il Ministero della salute, il servizio medico veterinario della regione o della provincia autonoma, nonché le aziende sanitarie locali.

L'articolo 2 reca due modifiche all'articolo 3: premette un nuovo comma che stabilisce che tutte le macellazioni per stordimento devono avvenire in luoghi stabiliti dalle autorità competenti e (come la novella all'articolo 4) novella il comma 1 che rafforza il principio di non sottoporre, per nessuna ragione, gli animali a eccitazioni, dolori e sofferenze.

L'articolo 4 estende le modalità di macellazione previste dal decreto legislativo n. 333 del 1998 a tutti gli animali, senza alcuna distinzione.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 6 affidando alle aziende sanitarie locali il compito di controllare e di validare gli strumenti e i luoghi adibiti alla macellazione.

L'articolo 6, infine, sostituisce l'articolo 15 inasprendo le sanzioni dovute all'inosservanza o alla reiterata inosservanza del decreto legislativo n. 333 del 1998.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

« *h*) autorità competente: il Ministero della salute, il servizio medico veterinario della regione o della provincia autonoma, nonché le aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, per le macellazioni effettuate in base a riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è il servizio medico veterinario della regione o della provincia autonoma e le aziende sanitarie locali ».

ART. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è premesso il seguente comma:

« 01. Le macellazioni sono precedute da stordimento e avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti »;

b) al comma 1, le parole: « in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili » sono sostituite dalle seguenti: « con l'obiettivo di evitare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze ».

ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, le

parole: devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere tali da evitare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze ».

ART. 4.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, » sono sostituite dalle seguenti: « tutti gli animali »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART. 5.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento delle loro conformità e idoneità ad assicurare tali esigenze è effettuato dall'azienda sanitaria locale, che procede periodicamente al loro controllo.

2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte dell'azienda sanitaria locale ».

ART. 6.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, comma 1, 6, 7,

comma 1, 9 e 10 è punita con la reclusione fino a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 5.000 euro.

2. La ripetuta inosservanza delle disposizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione da due a quattro anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.

3. Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza delle disposizioni poste a tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i relativi provvedimenti a quanto stabilito dal presente articolo e, in particolare, ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie stabiliti dai commi 1 e 2 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011570